



CONVENZIONE

Con la presente convenzione (qui di seguito indicata anche come “**la Convenzione**”), a valersi ad ogni effetto di legge, tra

- **l'Università degli Studi di Trieste** (c.f. 80013890324), con sede legale a Trieste, P.le Europa, 1 in persona del Magnifico Rettore, prof. Maurizio Fermeglia, nato a Trieste il 9 ottobre 1955, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, per la sua carica domiciliato presso la suddetta sede e autorizzato alla sottoscrizione con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2014 (in appresso indicata anche come “**Università**”);

- da una parte -

e

- **la Società Alpina delle Giulie (Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano)** (C.F. 80016540322), con sede legale a Trieste, in Via Donota, 2, in persona del Presidente pro tempore, dott. Mauro Vigini, nato a Trieste il 13 agosto 1957, per la sua carica domiciliato presso la suddetta sede (in appresso indicata anche come “**S.A.G.**”);

- dall'altra parte -

di seguito congiuntamente indicate anche come “**le Parti**” e, ciascuna, come “**la Parte**”,

PREMESSA

Il Carso classico è un territorio di particolare interesse geo-ambientale e storico-archeologico, con un'altissima concentrazione di grotte che hanno stimolato la nascita e il successivo sviluppo della speleologia come indagine scientifica ed esplorazione amatoriale allo stesso tempo.

Il Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell'Università di Trieste effettua studi e monitoraggi scientifici geologici, geofisici, idrogeologici, geomorfologici nella Grotta Gigante e in altre cavità del Carso classico.

Il Dipartimento di Matematica e Geoscienze e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Trieste collaborano da anni allo studio geo-archeologico delle cavità carsiche, e hanno realizzato il Progetto interdisciplinare Catasto Ragionato Informativo [georiferito] delle Grotte Archeologiche - C.R.I.G.A. in territorio italiano (www.units.it/criga).

Il Dipartimento di Scienze della Vita effettua monitoraggi relativi allo sviluppo eco sostenibile della Grotta Gigante con studi, in particolare, relativi alla proliferazione ed al relativo controllo della Lampenflora.

Il Sistema Museale dell'Ateneo di Trieste è una struttura con competenze di ambito sia scientifico specialistico (ivi incluse tutte quelle relative al territorio carsico) che museologico, che può quindi rappresentare un ottimo supporto per la realizzazione dei progetti previsti dalla presente Convenzione.

La S.A.G — Commissione Grotte Eugenio Boegan — è la più antica società speleologica in attività del mondo, conserva un archivio storico contenente i dati relativi all'esplorazione in grotta a partire dal 1800 e gestisce la Grotta Gigante, il vano turistico più grande al mondo e fra le prime grotte ad essere stata aperta al pubblico.

La S.A.G. è il soggetto proprietario e gestore del Museo scientifico speleologico della Grotta Gigante, con sede in località Borgo Grotta Gigante 42/a, istituito nel 1963 e da allora inscindibilmente connesso alla Grotta Gigante.

Date queste premesse, tenuto conto dei rapporti di amicizia e di collaborazione che da sempre accomunano l'**Università** e la **Grotta Gigante**, il neo costituito Museo scientifico speleologico della Grotta Gigante rappresenta l'occasione contingente per formalizzare la presente Convenzione (tenuto conto anche del precedente "Accordo quadro per la

creazione e la gestione del museo di Borgo Grotta Gigante” sottoscritto dall’Università degli Studi di Trieste e dalla Società Alpina delle Giulie in data 20.12.2005) fra **Università di Trieste** e il **Museo scientifico speleologico** della Grotta Gigante, volta all’ampliamento delle collaborazioni già in essere o future, con particolare riferimento alla collaborazione nell’ambito di progetti finanziati dal MIUR, dall’Unione Europea e/o altri organismi Istituzionali e ad avviare una serie di sinergie con positive ricadute a livelli diversi: progettazione; promozione della ricerca teorica ed applicata nei settori di studio sopra indicati, istituzione di sistemi in rete per la valorizzazione e la fruizione ad ampio spettro del patrimonio condiviso sia dalle Istituzioni firmatarie che da altri Enti locali.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente Convenzione sono *Ricerca scientifica e monitoraggio ambientale*, attività per le quali è riconoscibile un comune interesse fra le due Istituzioni, e che possono prevedere un coinvolgimento diretto integrato di personale dei due Enti. In particolare:

1. diffondere la cultura e promuovere l’attività di ricerca finalizzata all’ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche;
2. incentivare gli studi ed i monitoraggi, in particolare quelli riguardanti lo sviluppo eco sostenibile della Grotta Gigante (monitoraggi della temperatura esterna ed interna, del radon, dell’anidride carbonica e delle acque di percolazione e di fondo);

3. attivare studi sulla Lampenflora e sulle caratteristiche biologiche delle acque sotterranee;
4. estendere lo studio geo-archeologico delle cavità carsiche all'Istria e alla Slovenia interna, ampliando conseguentemente C.R.I.G.A., come base sia per successivi lavori scientifici sia per progetti di tutela e conservazione dei siti, nonché di attività di carattere didattico-divulgativo e turistico;
5. confrontare i dati diffondendoli mediante scritti ed internet, presentandoli in occasione di specifiche manifestazioni, congressi, ecc.;
6. supportare la gestione innovativa e tecnologicamente avanzata del Museo scientifico speleologico annesso alla Grotta Gigante, per la sezione archeologica le attività dovranno essere concordate con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia;
7. promuovere attività di ricerca teorica e applicata sulle cavità in questione, sul restante territorio carsico regionale, sulle aree carsiche in genere tramite un Centro studi interdisciplinare, connesso con il Museo scientifico speleologico della Grotta Gigante, e aperto alla collaborazione con Istituti di ricerca di simile tipologia attivi negli Stati confinanti (in particolare Slovenia, Croazia e Austria), di cui si intende promuovere l'attivazione e redigere il relativo Regolamento di gestione;
8. sviluppare progetti in collaborazione, anche mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati che operano nel medesimo settore o in quelli affini;
9. cooperare per l'accesso a contributi, sovvenzioni, finanziamenti ed altre erogazioni dello Stato, dell'Unione europea, di altri Enti pubblici e privati utili per la realizzazione delle finalità della presente *Convenzione*;
10. ideare, progettare, realizzare attività di studio, di ricerca scientifica e di classificazione;
11. ideare, progettare, realizzare attività formative e di divulgazione scientifica;



12. organizzare e promuovere, sia in Italia che all'estero, mostre, convegni e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale;
13. preparare materiale didattico-divulgativo e organizzare eventi, fra cui seminari e convegni pubblici;
14. redigere, pubblicare e divulgare, anche per ii tramite della rete informatica, materiale informativo ed editoriale;
15. produrre note, opuscoli, libri, supporti audiovisivi e multimediali nonché applicativi multimediali;
16. svolgere qualsiasi altra attività possa contribuire al perseguimento delle finalità della presente Convenzione.

ART. 2 - FUTURE ESTENSIONI DELLA CONVENZIONE

Nell'ambito della presente Convenzione compete alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione.

Nel caso gli atti e/o accordi attuativi siano stipulati a titolo oneroso, essi dovranno rientrare nella tipologia prevista dalla normativa sulla evidenza pubblica e circoscrivere il contenuto e il tipo di azioni a quelle derogate dalla normativa sui contratti pubblici nonché attenersi alle fattispecie convenzionali di partenariato pubblico vs. pubblico o pubblico vs. privato disciplinate dalla legge 241/90 s.m.i.

Per l'Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione, dovranno essere stipulati da Dipartimenti dell'Università in conformità a

quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

ART. 3 - COMITATO DI INDIRIZZO

Per la piena ed efficace esecuzione della presente Convenzione e, in particolare, per individuare i temi su cui concentrare la collaborazione e per definire e regolare le attività necessarie, opportune od utili al raggiungimento delle finalità e degli scopi della presente Convenzione, le Parti istituiscono un Comitato di indirizzo, composto da due membri designati dall'Università di Trieste e due membri designati dalla S.A.G.

ART. 4 - ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE

La presente Convenzione non comporta impegni economici delle Parti sottoscrittrici se non quelle di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali destinati all'attività museale. Detti impegni sono a carico della Società Alpina delle Giulie.

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione, nell'ambito dei rispettivi impegni istituzionali, non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo; in caso contrario i membri universitari del Comitato di indirizzo di cui all'art. 3 sono tenuti a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività

medesime.

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente.

Art. 5 - ATTREZZATURE E COPERTURE ASSICURATIVE

Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso delle proprie attrezzature e dei propri servizi tecnici.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

L'Università garantisce la copertura assicurativa sia per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna da parte di Controparte, sia contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi, impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi del presente accordo anche presso i locali e i laboratori di Controparte.

La Controparte garantisce analoghe coperture assicurative R.C.T. ed infortuni in favore dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività presso i locali dell'Università.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6 - PROPRIETA' INTELLETTUALE DEI RISULTATI E SEGRETEZZA

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza del presente impegno.

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

ART. 7 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La durata della presente *Convenzione* è di un triennio, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

2. Ciascuna Parte avrà facoltà di recedere liberamente dalla presente Convenzione, in qualsiasi momento, dandone comunicazione all'altra Parte con lettera raccomandata A/R con un preavviso di 2 (due) mesi rispetto alla data in cui intende far valere il recesso.



ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In ottemperanza al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali delle stesse, relativi al rapporto contrattuale intrapreso ed inseriti nelle proprie banche dati, saranno trattati nel pieno rispetto delle modalità previste dalla suddetta norma. In particolare, i dati forniti dalle Parti saranno raccolti e trattati con le seguenti modalità:

a) in modo corretto e lecito;

b) mediante supporto cartaceo e con l'ausilio di mezzi informatici, collegati o meno in rete, accessibili da personale, espressamente incaricato;

e per le seguenti finalità:

- adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa vigente nonché degli obblighi assunti in virtù della presente Convenzione nonché per le finalità strettamente correlate ad essa.

2. I titolari del trattamento sono l'Università di Trieste e la Società Alpina delle Giulie, ciascuno in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*.

3. Le Parti, informate dei propri diritti, acconsentono reciprocamente al trattamento e all'eventuale comunicazione dei propri dati personali non sensibili per le finalità sopra indicate. Il consenso, di cui sopra, potrà essere revocato dalle Parti in qualsiasi momento, a mezzo di comunicazione scritta, con l'avviso che tale revoca potrebbe comportare la mancata esecuzione degli obblighi contrattuali.

ART. 9 - FORO ESCLUSIVO

In ordine a qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione, all'applicazione, all'esecuzione, all'inadempimento od alla risoluzione della presente Convenzione o in qualsiasi modo derivante dalla presente Convenzione,

non altrimenti risolvibile sarà esclusivamente competente il Foro di Trieste.

ART. 10 – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

La Controparte non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione da parte dell'Università. L'Università non si assume le obbligazioni della Controparte né può assumere obbligazioni per conto di Controparte. E' esclusa ogni garanzia dell'Università sui prestiti contratti da Controparte.

ART. 11 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le risorse finanziarie dei contraenti, l'Università e la Controparte si riservano il diritto di recedere con comunicazione raccomandata A/R all'altro contraente, per giusta causa.

Parimenti, ciascun contraente si riserva il diritto di recedere, con preavviso di 45 giorni da inviarsi con lettera raccomandata A/R, nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o attività aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

ART. 12 – SPESE

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

ART. 13 - DISPOSIZIONE FINALE

La presente convenzione sostituisce il precedente "Accordo Quadro per la creazione e la gestione del Museo di Borgo Grotta Gigante" sottoscritto tra le Parti in data 20.12.2005, che si intende pertanto risolto consensualmente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Trieste, 4 luglio 2014

Per l' Università degli Studi di Trieste


Il Magnifico Rettore



(prof. Maurizio Fermeglia)

Per la Società Alpina delle Giulie

Il Presidente



(dott. Mauro Vigni)